Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 luglio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(6787)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il 1° luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. William Cambronne, ambasciatore di Haiti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6643)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1980, n. **318.**

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio	600
marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia	3.500
marescialli d'alloggio capi	3.900
marescialli d'alloggio ordinari	3.900
brigadieri e vicebrigadieri	10.100
appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri	62.000
Totale	84.000

Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono raggiunti in un periodo di 4 anni come indicato nell'annessa tabella.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11.850 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 4502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

TABELLA

GRADI	Organici alla data del 1° gennaio			
	1980	1981	1982	1983
Sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio	600	600	600	600
Aiutanti di battaglia e marescialli maggiori	3.275	3.350	3.425	3.500
Marescialli capi	3.560	3.675	3.785	3.900
Marescialli ordinari	3.560	3.675	3.785	3.900
Brigadieri e vicebrigadieri	9.500	9.700	9.900	10.100
Appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri	59.750	60.500	61.250	62.000
Totale	80.245	81.500	82.745	84.000

LEGGE 8 luglio 1980, n. **319.**

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione dei compensi

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2.

Onorari fissi e variabili

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un ter-

mine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3.

Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art. 4.

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.

L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 5.

Aumento degli onorari

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6.

Incarichi collegiali

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7.

Spese

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8.

Durata dell'incarico

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9.

Indennità

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10.

Adeguamento periodico degli onorari

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4

in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11.

Liquidazione dei compensi ed opposizione

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12.

Determinazione provvisoria degli onorari

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'articolo 4.

Art. 13.

Abrogazioni

E' abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

Onere finanziario

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1980, n. **320**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Lecce è così modificato:

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

sociolinguistica;

sociologia della letteratura.

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

antropologia culturale;

storia della logica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 321.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 918, recante modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 918;

Veduta la richiesta delle autorità accademiche di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 918;

Considerata la opportunità di rettificare l'errore materiale commesso nel trascrivere il testo della modifica di statuto;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

All'art. 349 dello statuto dell'Università di Bologna il corso di cinetica dei tracciati radio-attivi nell'organismo della scuola di specializzazione in fisica sanitaria è rettificato in cinetica dei traccianti radioattivi nell'organismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 322.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 315, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche, annessa alla facoltà di farmacia.

Scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche

Art. 316. — La scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche conferisce il diploma di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche.

La durata del corso di studio è di tre anni.

Art. 317. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica ed in chimica industriale.

Art. 318. — Il numero degli ammessi non può essere superiore a venti per ciascun anno di corso. La facoltà si riserva di attivare il corso del primo anno in funzione del numero di coloro che hanno presentato domanda di iscrizione (minimo cinque). Il secondo corso verrà comunque attivato qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 319. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola nei tre anni di corso sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica farmaceutica (1°);
2) formulazione farmaceutica;

3) metodologie analitiche;
4) farmacologia applicata;
5) statistica (semestrale);
6) legislazione farmaceutica (semestrale).

2° *Anno*:

1) chimica farmaceutica (2°);
2) biofarmaceutica - farmacocinetica;
3) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche (1°);
4) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche (1°);
5) organizzazione della produzione farmaceutica (semestrale).

3° *Anno*:

1) analisi dei costituenti delle forme farmaceutiche (2°);
2) tecnologia industriale delle forme farmaceutiche (2°);
3) controlli tecnologici delle forme farmaceutiche e dei materiali di confezionamento;
4) analisi e controlli microbiologici e biologici;
5) tecnologia dei materiali di confezionamento;
6) controllo di qualità e norme di buona fabbricazione (semestrale).

In aggiunta agli insegnamenti precedenti gli iscritti alla scuola dovranno seguire uno o più corsi universitari, tra quelli impartiti dalla facoltà di farmacia, per colmare eventuali lacune in relazione al tipo di laurea conseguito. Gli insegnamenti da seguire verranno indicati ad ogni iscritto dal consiglio direttivo della scuola, tenendo conto del suo curriculum e dei suoi interessi scientifici.

I corsi saranno integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche e da seminari su argomenti di particolare interesse ed attualità.

Art. 320. — Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame, vertente sugli insegnamenti impartiti dalla scuola in quell'anno nonchè un colloquio sul o sui corsi universitari aggiuntivi, di fronte ad una commissione formata dai professori dei corsi di quell'anno e presieduta dal direttore della scuola.

La scuola di perfezionamento in analisi e tecnologie farmaceutiche, potrà usufruire autonomamente di attrezzature didattiche e scientifiche, e nel caso di particolari esigenze, potrà servirsi anche di quelle già utilizzate per lo svolgimento dei corsi universitari presso gli istituti afferenti alla facoltà.

La facoltà dispone di mezzi finanziari necessari al regolare funzionamento dell'attività della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1980, n. 323.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 210. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di urologia e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
1) Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile.	1) Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile.
2) Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile.	2) Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile.
3) Batteriologia in urologia.	3) Batteriologia in urologia.
4) Semeiotica funzionanale strumentale dell'apparato urogenitale I.	
2° *Anno*:	
1) Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale II.	1) Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale.
2) Le nefropatie mediche.	2) Le nefropatie mediche.
3) Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.	3) Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
5) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II.	1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II.	2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile.
3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia.	3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia.
4) Andrologia.	4) Andrologia.
4° *Anno*:	
1) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.	1) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.
2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.	2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.
3) Anestesia e trattamento pre-post operatorio del malato urologico.	3) Anestesia e trattamento pre-post operatorio del malato urologico.
4) Nefrologia chirurgica.	4) Nefrologia chirurgica.
5) Clinica urologica I.	
6) Procedimenti di chirurgia endoscopica I.	
7) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.	
5° *Anno*:	
1) Clinica urologica II.	1) Clinica urologica.
2) Patologia e clinica urologica infantile.	2) Patologia e clinica urologica infantile.
3) Urologia ginecologica.	3) Urologia ginecologica.
4) Procedimenti di chirurgia endoscopica II.	4) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.
5) La chirurgia dell'intestino.	
6) La chirurgia vascolare.	
7) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.	

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 294, 295, 296, 297, 298 e 299, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 294. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede in Torino.

Art. 295. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.

Art. 296. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo complessivo degli allievi è di dodici per il primo anno, di nove per il secondo, terzo, quarto e quinto anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 297. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. La frequenza ai fini di apprendimento è obbligatoria per tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Art. 298. — La materie d'insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento dei politraumatizzati;
medicina legale.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica I;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
patologia chirurgica II;
anatomia patologica II;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza;
terapia intensiva II.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
chirurgia plastica riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Art. 299. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo devono superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione agli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 298

Errata-corrige

(Legge 30 aprile 1980, n. 149)

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, recante la legge 30 aprile 1980, n. 149: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82 », la pag. 258 deve essere sostituita dalla pagina seguente:

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1980	
Numero	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	CATEGORIA VII. — *Ammortamenti*		
165	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	11.000.000.000	10.000.000.000
		11.000.000.000	10.000.000.000
	CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*		
171	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . .	20.000.000	20.000.000
172	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori	10.000.000	10.000.000
173	Spese per il condizionamento, il concentramento e la custodia dei reperti sequestrati per violazione alle leggi sul Monopolio e per notifica degli atti esecutivi e per il recupero delle penalità, dei diritti evasi e spese di giustizia	150.000.000	150.000.000
		180.000.000	180.000.000
	Totale della Rubrica 1 . . .	81.559.699.000	79.677.695.000
	RUBRICA 2. — AZIENDA TABACCHI		
	CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*		
181	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi delle coltivazioni, delle manifatture dei tabacchi e dei depositi dei tabacchi grezzi, liquidati dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato	80.334.340.000	86.734.090.000
		80.334.340.000	86.734.090.000
	CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*		
191	Compra di tabacchi grezzi e lavorati e relative spese accessorie — Spese per la rigenerazione dei residui del tabacco — Spese per il funzionamento delle agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi grezzi . .	190.668.000.000	197.014.000.000
192	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali grezzi e lavorati — Spese per provvigioni e compensi ad intermediari ed accessorie	1.605.295.000	1.605.000.000
193	Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi destinati al consumo — Spese per nolo, manutenzione e funzionamento macchine ed automezzi . . .	106.500.000.000	127.630.000.000
194	Trasporto sul territorio nazionale di tabacchi e di materiali diversi	5.800.000.000	7.300.000.000
195	Spese per l'acquisto dei tabacchi lavorati di provenienza dai Paesi della C.E.E.	220.000.000.000	265.000.000.000
		524.573.295.000	598.549.000.000

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Finanziamento, per il secondo trimestre 1980, delle spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo comma, della citata legge numero 833/78, il quale stabilisce che il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato e che gli importi relativi vengono stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto in particolare l'art. 51, secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78, che stabilisce che ai fini della ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Considerato che all'inizio di ciascun trimestre, ai sensi del terzo comma del predetto art. 51 della legge n. 833/78 il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possano superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Ritenuto che tali stanziamenti vengono ripartiti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la delibera CIPE del 17 gennaio 1980, con la quale si è provveduto alla ripartizione fra le regioni interessate e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le esigenze relative al primo trimestre 1980, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse indicati alle colonne 1 e 2 della tabella 3, allegate alla predetta delibera CIPE, per le destinazioni ivi precisate;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 100, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative al primo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE del 3 aprile 1980, con la quale vengono confermati, ai fini delle assegnazioni trimestrali delle quote del Fondo sanitario nazionale, per l'anno 1980, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, i criteri di riparto già adottati con delibera del 17 gennaio 1980 per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1980;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e per il triennio 1980-82;

Considerato che occorre provvedere alle assegnazioni relative al secondo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per l'esercizio 1980, finalizzate alla costruzione di posti letto ospedalieri sono attribuite alle regioni interessate per il secondo trimestre del 1980, per un quarto degli importi globali spettanti, come segue:

Regioni		Somme (in milioni di lire)
Campania	L.	10.140,000
Molise	»	1.386,666
Basilicata	»	1.993,333
Calabria	»	5.186,666
Totale	L.	18.706,665

Art. 2.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, finalizzate alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento tecnologico, per l'esercizio 1980, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il secondo trimestre del 1980, per un quarto degli importi globali spettanti, come segue:

Regioni e province autonome		Somme (in milioni di lire)
Piemonte	L.	1.933,333
Valle d'Aosta	»	40,000
Liguria	»	800,000
Lombardia	»	3.800,000
Trento	»	180,000
Bolzano	»	180,000
Veneto	»	1.840,000
Friuli-Venezia Giulia	»	526,666
Emilia-Romagna	»	1.680,000
Marche	»	600,000
Toscana	»	1.526,666
Umbria	»	340,000
Lazio	»	1.920,000
Campania	»	1.600,000
Abruzzo	»	520,000
Molise	»	100,000
Puglia	»	1.640,000
Basilicata	»	180,000
Calabria	»	560,000
Sicilia	»	1.720,000
Sardegna	»	526,666
Totale	L.	22.213,331

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 40.919.996.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 301

(6474)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cilan », nella preparazione 20 compresse, nonchè della relativa categoria 5 fiale × 3 cc, flacone soluzione gocce × 10 cc, 6 supposte × g 1 e della categoria « Cilan Teofillina » 5 fiale × 10 cc uso endovenoso, della ditta C.I.F.A.S. S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6076/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 29 dicembre 1958 con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 14608 14608/A, 14608/B, 14608/C e 14608/D la specialita medicinale denominata « Cilan », nella preparazione 20 compresse, nonché le relative categorie 5 fiale × 3 cc, flacone soluzione gocce × 10 cc, 6 supposte × g 1, e la categoria denominata « Cilan Teofillina » 5 fiale × 10 cc uso endovenoso, a nome della ditta C.I.F.A.S. S.r.l. - Centro italiano fitoterapico affini specializzati, con sede in Milano, via Venini, 47, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta La Farmochimica italiana, con sede in Milano, via N. D'Apulia, 8;

Visto il decreto n. 21/S del 7 ottobre 1979, col quale venne sospesa la registrazione della categoria 5 fiale × 3 cc della specialità suddetta, per la presenza della stessa dell'uretano etilico;

Considerato che le suddette preparazioni della specialità medicinale di cui trattasi contengono, tra l'altro, digitale, e sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità dell'associazione in esse contenute date le difficoltà di manegevolezza del componente cardiocinetico, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 4 dicembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1980;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cilan », nella preparazione 20 compresse, nonchè delle relative categorie 5 fiale × 3 cc, flacone soluzione gocce × 10 cc, 6 supposte × g 1 e della categoria « Cilan Teofillina » 5 fiale × 10 cc uso endovenoso, registrate rispettivamente ai numeri 14608, 14608/A, 14608/B, 14608/C e 14608/D, in data 29 dicembre 1958, a nome della ditta C.I.F.A.S. S.r.l. - Centro italiano fitoterapico affini specializzati, con sede in Milano, via Venini, 47.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6579)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccidermol » pomata, nella preparazione tubetto da 25 g, a nome della ditta Fidap - Industria chimico biologica figli di A. Pittari, in Catania. (Decreto di revoca n. 6036/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1958, con il quale venne registrata al n. 13596 la specialità medicinale denominata « Vaccidermol » pomata, nella preparazione tubetto da 25 g a nome della ditta Fidap - Industria chimico biologica figli di A. Pittari, con sede in Catania, corso Italia n. 111, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la stessa sede;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccidermol » pomata, nella preparazione tubetto da 25 g registrata al n. 13596 in data 21 febbraio 1958 a nome della ditta Fidap - Industria chimico biologica figli di A. Pittari, con sede in Catania, corso Italia n. 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6478)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Audigenine » 42 compresse, della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6073/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 ottobre 1955, col quale venne registrata al n. 10433 a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Melzi d'Eril, n. 32, codice fiscale 00792990152, la specialità medicinale denominata « Audigenine » 42 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Cislago (Varese);

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 20 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Audigenine » 42 compresse, registrata al n. 10433 in data 8 ottobre 1955 a nome della ditta Laboratori italiani Vaillant S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Melzi d'Eril n. 32, codice fiscale n. 00792990152.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6576)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte di L. 1.311.804.674, a titolo di rimborso per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo e secondo programma di edilizia scolastica di cui alla legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5 % a valere sulla disponibilità per il 1978;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 280, con il quale è stata fra l'altro assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di lire 211.736.250, quale anticipo del 5 % relativamente alla seconda tranche 1978;

Viste le dichiarazioni n. 7519 e n. 7520 del 5 maggio 1980, rese dall'assessore competente della regione Piemonte con le quali si chiedono — a titolo di rimborso

per il pagamento di opere già eseguite comprese nel primo e nel secondo programma di edilizia scolastica — le somme rispettivamente di L. 619.667.473 e di lire 692.137.201 per un totale di L. 1.311.804.674;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 1.311.804.674 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 307

(6477)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Analgil » 10 supposte, a nome della ditta Mitin farmaceutici del dottor Aurora Giangrasso e C. S.n.c., in Nichelino. (Decreto di revoca n. 6038/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 settembre 1966 e 2 novembre 1974, con i quali venne registrata al n. 2461/B la specialità medicinale denominata « Analgil » 10 supposte, a nome della ditta Mitin farmaceutici del dottor Aurora Giangrasso e C. S.n.c., con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia n. 40, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, in seguito a revisione, è stata proposta la revoca delle specialità medicinali che contengono acido-fenilchinolicarbonico in quanto l'evoluzione delle conoscenze scientifiche ha messo a disposizione farmaci che dispongono lo stesso tipo di attività e che manifestano effetti collaterali minori, come contestato alla ditta interessata nel luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1977;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Analgil » 10 supposte, registrata al numero 2461/B in data 12 settembre 1966 e 2 novembre 1974 a nome della ditta Mitin farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia n. 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6481)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1980.

Istituzione di un nuovo tipo di marca da bollo per atti giudiziari da L. 700.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962, concernente la determinazione delle caratteristiche di una speciale carta e di speciali marche per gli atti giudiziari;

Considerato che in esecuzione della predetta legge 24 luglio 1978, n. 388, occorre istituire un nuovo tipo di marca per atti giudiziari nel valore da L. 700 e determinarne le caratteristiche tecniche;

Decreta:

E' istituito un nuovo tipo di marca per atti giudiziari nel valore da L. 700 (settecento).

Detta marca è stampata in calcografia in un unico colore, su carta bianca, filigranata, nel formato carta di mm 20 × 24 e nel formato stampa di mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline disposte a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta cento esemplari.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e raffigura il simbolo della bilancia a due piatti, impresso in un riquadro circondato su tre lati dalla leggenda « MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI ». In basso, in chiaro è riportato il valore « LIRE 700 ».

La marca è stampata nel colore rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6709)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga fino al 1° agosto 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 29 dicembre 1978 e 18 maggio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare fino al 1° agosto 1979 il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mitem sud - Montaggi impianti termici elettrici meccanici S.p.a., con sede in Taranto, è prolungata fino al 1° agosto 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga fino al 9 marzo 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Proroga fino all'8 giugno 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1979 e 9 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, centro siderurgico di Bagnoli (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione dei primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A8*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Flumajor - Cynamid		
12 cps	23810	4.530
bb 12 cps	23810/1	2.670
fte 12 cpr	23810/A	8.150
grat 30 g	23810/B	2.640
grat 12 bust	23810/C	2.830
grat 24 bust	23810/C	5.280
Valopride complex - Vita farmaceutici		
20 cps	23973	2.740
30 cps	23973	3.690

(6727)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A4*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Gentabiotic - Schiapparelli		
1 f 80 mg	24141	2.740
1 f 40 mg	24141/1	1.810
5 f 10 mg	24141/2	2.550
Uromidic - ISF		
16 cps 200 mg	24213	5.880
20 cps 200 mg	24213	7.160

(6728)

Provvedimento n. 25/1980. Prezzi delle specialità medicinali. Variazione dei primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 del 23 ottobre 1979 e 3/1980 del 12 febbraio 1980;

Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. numeri 49, 51/1979 e 3/1980;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* conseguentemente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero di registrazione	Prezzo
Bronsecur - SKF		
30 cpr 2 mg	24159	3.990
Aerosol 200 dosi	24159/A	6.590

ALLEGATO *B*

	Prezzo
Keflor - Lilly	
12 cps 250 mg	5.530
125 mg/5 ml grat 100 ml	5.060
250 mg/5 ml grat 100 ml	8.800
8 cps 500 mg	6.920

ALLEGATO *C*

	Prezzo
Dexa-Rhino - Boehringer Ingelheim	
spray 9 g	4.230
Dimer X - Lirca	
1 f 5 ml	8.910
Hytrast - Lirca	
inet fl 20 ml	10.400
Lipiodol U.F. - Lirca	
4 f 5 ml	7.000
Tannamicina Burck - Panthox Burk	
8 cps	2.810
sosp est 30 g	2.660
Colchicina Houde - Lirca	
30 gran img	1.070
Eunasin - Bracco	
neb 15 ml	1.200
Lasix - Hoechst	
20 cpr 500 mg	18.450
5 f 25 ml 250 mg	4.110
Lysobex - Bracco	
scir 200 ml	1.510
Nitrong - Manetti e R.	
50 cpr rit.	2.680
Tenuate Dospan - ISI	
30 cpr	1.440

(6624)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A-427 del 5 giugno 1980, relativa a regolamenti valutari con residenti in Iran;

A-425 del 20 maggio 1980, relativa a pagamenti effettuati dall'UCI (Ufficio centrale italiano) e dalle compagnie assicuratrici operanti in Italia, ad esso associate nell'ambito del sistema della carta verde.

(6648)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «La Pace», in Treviolo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1980, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Pace», in Treviolo (Bergamo), costituita in data 15 ottobre 1973, con atto a rogito del notaio dott. G. Battista Anselmo, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dottor Giuseppe Giurgola.

(6626)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza
(Manifestazione 29 giugno 1980)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1980 e dell'esito del «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine dalla prima alla terza nel «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi il 29 giugno 1980 all'autodromo di Monza aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto AD n. 91915:
Lire 300 milioni abbinato all'autovettura n. 7;

2) Biglietto serie D n. 73023:
Lire 180 milioni abbinato all'autovettura n. 1;

3) Biglietto serie AN n. 79543:
Lire 100 milioni abbinato all'autovettura n. 9.

B) Premi di seconda categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 70172;		10) Bigl. serie	V	n. 97931;
2) » »	E	» 24723;		11) » »	Z	» 86103;
3) » »	L	» 97378;		12) » »	AE	» 13256;
4) » »	M	» 23322;		13) » »	AF	» 77690;
5) » »	M	» 67062;		14) » »	AM	» 74414;
6) » »	O	» 07128;		15) » »	AN	» 57077;
7) » »	P	» 03482;		16) » »	AQ	» 30965;
8) » »	P	» 53868;		17) » »	AR	» 94992.
9) » »	U	» 38926;				

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n. 13340;	16) Bigl. serie	T	n. 45731;
2) » »	B	» 61062;	17) » »	U	» 00831;
3) » »	C	» 41399;	18) » »	Z	» 24266;
4) » »	C	» 65759;	19) » »	Z	» 97483;
5) » »	C	» 79988;	20) » »	AB	» 04656;
6) » »	D	» 23655;	21) » »	AE	» 93016;
7) » »	F	» 07358;	22) » »	AF	» 55237;
8) » »	G	» 37057;	23) » »	AF	» 58059;
9) » »	I	» 43643;	24) » »	AF	» 75235;
10) » »	I	» 53580;	25) » »	AG	» 03386;
11) » »	M	» 24263;	26) » »	AM	» 02786;
12) » »	M	» 53658;	27) » »	AN	» 88567;
13) » »	Q	» 77259;	28) » »	AN	» 95475;
14) » »	Q	» 91447;	29) » »	AP	» 31391;
15) » »	R	» 95816;	30) » »	AQ	» 03638.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie	AD	n. 91915	L. 3.000.000;
2) » »	D	» 73023	» 2.000.000;
3) » »	AN	» 79543	» 1.000.000.

Ai venditori dei 17 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(6729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di ventisei ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, « Ordinamento dell'aviazione antisommergibile (antisom) »;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, « Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina », e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249, « Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina »;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di ventisei ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'Amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare, in servizio temporaneo od in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 3 novembre 1956;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole dell'Aeronautica militare;

f) abbiano superato il corso di pre-pilotaggio presso l'Accademia navale (solo per coloro che verranno eventualmente inviati all'estero).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevuta, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio devono presentare la domanda al proprio capo di corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero al più presto possibile, con lettera d'ufficio.

I candidati, nella posizione di congedo illimitato, dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma, le successive eventuali variazioni.

La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio deve essere autenticata dal comandante di corpo; quella dei dipendenti civili dello Stato, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

estratto per riassunto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso uno degli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera c) del precedente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers 1ª Divisione - Roma.

In mancanza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti avviati per gli accertamenti presso gli Istituti medico-legali, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni.

All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Non è ammesso appello avverso al giudizio pronunciato dall'autorità sanitaria.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di: ottimo, buono, sufficiente.

Art. 6.

Una commissione nominata dal Ministro della difesa formerà la classifica dei candidati in possesso dei previsti requisiti. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) *Idoneità al volo*:

40 punti per i qualificati ottimi;
30 punti per i qualificati buono;
20 punti per i qualificati sufficiente.

2) *Nomina a GM di C.to*:

totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina ad ufficiale di complemento.

3) *Servizio prestato da ufficiale*:

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale fino ad un massimo di dieci punti;

un punto per ogni tre mesi di servizio prestato a bordo, fino ad un massimo di dieci punti;

punteggio non superiore a sessanta assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali.

4) *Conoscenza lingua inglese*:

punteggio riportato nel censimento di lingua inglese, ridotto in decimi. A tal uopo i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti a censimento linguistico, nella sede di Roma.

5) *Eventuali altri titoli*:

dieci punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado; quindici punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine gli interessati, a richiesta, dovranno far pervenire nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale, i previsti documenti, in regola con il bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza di cui il concorrente è in possesso.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini del presente bando costituisce motivo di esclusione dai benefici.

Art. 7.

I concorrenti, nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso devono vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 6 decorrente dalla data di inizio del corso stesso.

In essa sono commutate le eventuali ferme o rafferme alle quali gli ufficiali sono vincolati a termine dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, integrato nell'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termine degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove di esame, sarà conferito il brevetto di pilota militare.

I tipi di brevetto e le modalità di rilascio restano regolati da quanto previsto dalle leggi 7 ottobre 1957, n. 968 e 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portano a termine il corso o vengono successivamente esonerati dal pilotaggio saranno prosciolti dalla ferma sessennale contratta e ripristinati nella posizione che avevano prima che partecipassero al concorso.

Coloro che erano vincolati a ferme o rafferme sono tenuti a completarle.

Art. 12.

Al termine del corso di pilotaggio gli interessati saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso « reparti aerei antisom » o presso « reparti elicotteri ».

Art. 13.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente bando, se in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo, ruolo speciale, corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

E' consentito, al compimento del quarto anno di detta ferma, inoltrare domanda per essere collocato in congedo illimitato, prima della scadenza della ferma sessennale.

L'accoglimento della domanda resta però subordinata alle esigenze di servizio.

Art. 15.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 14 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 (centomila) per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1980
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 108

ALLEGATO

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . .) (c.a.p. . .) via . . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;

2) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha esaminato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio o dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale nel comune di residenza o di un notaio o del comandante del corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(6735)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 336/SAN.CO del 19 giugno 1979 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1978;

Considerato doversi provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate e dall'ordine provinciale dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Considerato che i suddetti posti sono stati messi a concorso tenuto conto delle disposizioni di cui alle leggi n. 3 dell'8 gennaio 1979 e n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Cavallo Giuseppe, funzionario dell'amministrazione regionale;

Piantieri dott. Guerino, medico provinciale f.f. di Varese;

Valsecchi prof. dott. Aldo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Cantù;

Lovotti prof. dott. Adalberto, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Lecco;

Ambrosoni Francesca, ostetrica condotta del comune di Como.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino degli atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 9 maggio 1980

p. *Il presidente*: GAVAZZONI

(6705)

REGIONE SARDEGNA

Concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Nuoro

L'assessore all'igiene e sanità della regione sarda con proprio decreto 9 giugno 1980, n. 15/2839, ha bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Nuoro:

Sedi urbane:

Nuoro IV - VIII - IX sede - Siniscola 2ª sede.

Sedi rurali:

Arzana, Atzara, Austis, Belvi', Birori, Dualchi, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gadoni, Gairo, Galtellì, Genoni, Ilbono, Irgoli, Lei, Loceri, Lode', Lotzorai, Magomadas, Mamoiada, Meanasardo, Modolo, Montresta, Nurallao, Nurri, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Posada, Sadali, San Teodoro, Sarule, Serri, Seulo, Talana, Teti, Tiana, Triei, Ulzulei, Ussassai, Villanovatulo.

Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare all'ufficio medico provinciale di Nuoro, scade alle ore 14 del 30 ottobre 1980.

(6703)

Concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Oristano

Con decreto 23 giugno 1980 l'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna ha bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzione all'apertura ed esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione della provincia di Oristano:

Farmacie urbane:

comune di Oristano: sede n. 7 e sede n. 8;
comune di Cabras: sede n. 2.

Farmacie rurali:

comune di Aidomaggiore: sede unica;
comune di Ardauli: sede unica;
comune di Asuni: sede unica;
comune di Baradili: sede unica;
comune di Baratili S. Pietro: sede unica;
comune di Baressa: sede unica;
comune di Bauladu: sede unica;
comune di Bonarcado: sede unica;
comune di Busachi: sede unica;
comune di Fordongianus: sede unica;
comune di Gonnoscodina: sede unica;
comune di Gonnosnò: sede unica;
comune di Gonnostramatza: sede unica;
comune di Masullas: sede unica;
comune di Mogorella: sede unica;
comune di Morgongiori: sede unica;
comune di Narbolia: sede unica;
comune di Neoneli: sede unica;
comune di Norbello: sede unica;
comune di Nureci: sede unica;
comune di Pau: sede unica;
comune di Paulilatino: sede unica;
comune di Ruinas: sede unica;
comune di Santulussurgiu: sede unica;
comune di San Vero Milis: sede unica;
comune di Sedilo: sede unica;
comune di Senis: sede unica;
comune di Sennariolo: sede unica;
comune di Siamaggiore: sede unica;
comune di Siamanna: sede unica;
comune di Simala: sede unica;
comune di Sini: sede unica;
comune di Sorradile: sede unica;
comune di Tramatza: sede unica;
comune di Ula Tirso: sede unica;
comune di Usellus: sede unica;
comune di Zeddiani: sede unica;
comune di Zerfaliu: sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Oristano entro e non oltre le ore 12,30 del 30 ottobre 1980.

(6704)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di nefrologia con annesso servizio di dialisi;

un posto di primario del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2322/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(2328/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1980, n. 33.

Organizzazione dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo e inquadramento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 13 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'E.R.S.A.

Art. 1.
Principi generali

La struttura organizzativa dell'E.R.S.A. è regolata dalla presente legge e, sulla base dei compiti stabiliti dalla legge nazionale 30 aprile 1976, n. 386 e dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, si ispira ai principi:

del servizio ai cittadini ed alle loro istituzioni;

della democrazia organizzativa;

dell'imparzialità dell'amministrazione e della semplicità delle procedure.

I servizi dell'E.R.S.A. sono organizzati in modo da corrispondere alla sua funzione di strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo e per la partecipazione alla programmazione, alla promozione ed allo sviluppo dell'agricoltura regionale.

Art. 2.
Caratteri fondamentali delle strutture

L'organizzazione dell'E.R.S.A. è basata:

sulla flessibilità organizzativa in modo da corrispondere ai compiti istituzionali attribuiti;

sulla mobilità del personale;

sullo sviluppo della professionalità dei dipendenti, sia come promozione formativa che come attribuzione di compiti adeguati alla loro professionalità;

sulla responsabilità individuale per i compiti attribuiti e sulla partecipazione da realizzarsi attraverso il lavoro di gruppo e le conferenze di organizzazione.

Art. 3.
Articolazione della struttura

La struttura organizzativa dell'E.R.S.A. è costituita da:

servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo;

servizi operativi per lo svolgimento delle gestioni speciali;

servizi funzionali.

Art. 4.
Compiti dei servizi operativi per le attività di sviluppo

I servizi operativi per lo svolgimento delle attività di sviluppo corrispondono ad obiettivi omogenei di intervento ed operano particolarmente per il riordino fondiario, la sperimentazione tecnico-produttiva, lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative fra produttori ed altri compiti attribuibili con leggi regionali.

Art. 5.
Compiti dei servizi operativi per lo svolgimento delle gestioni speciali

Il servizio operativo per lo svolgimento delle gestioni speciali si occupa della gestione, conservazione e difesa dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, della bonifica e difesa a mare nel comprensorio di riforma.

Art. 6.
Compiti dei servizi funzionali

Ai servizi funzionali vengono affidati i compiti di studio, rilevazione, elaborazione dati e documentazione, nonché i compiti amministrativi e tecnici di supporto all'attività dell'ente.

Art. 7.
Istituzione dei servizi operativi

Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge vengono istituiti i seguenti servizi operativi:

sviluppo agricolo e delle produzioni;

strutture cooperative e associative;

gestioni speciali.

I compiti dei singoli servizi sono stabiliti nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Il servizio gestioni speciali verrà sciolto con l'esaurirsi delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 8.
Istituzione dei servizi funzionali

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 della presente legge vengono istituiti i seguenti servizi funzionali:

rilevazione, elaborazione dati e documentazione;

amministrativo;

opere, impianti e catasto.

I compiti dei singoli servizi sono stabiliti nell'allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 9.
Istituzione degli uffici di segreteria

Sono istituite:

la segreteria del presidente;

la segreteria del vice presidente;

la segreteria del direttore.

Le singole segreterie non possono essere composte da più di:

due unità per la segreteria del presidente;

una unità per la segreteria del vice presidente;

una unità per la segreteria del direttore.

Le funzioni delle segreterie sono stabilite nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Gli incarichi di componenti le segreterie vengono conferiti con atto deliberativo del comitato esecutivo tra il personale dell'ente.

Art. 10.
Istituzione degli uffici

I servizi sono normalmente articolati, al loro interno, in uffici.

Gli uffici sono istituiti su proposta del comitato esecutivo, con provvedimento del consiglio di amministrazione.

Gli uffici sono istituiti per gruppi omogenei di attribuzioni e possono avere anche sede periferica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, secondo comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.

Art. 11.
Costituzione di équipes tecnico-operative

Per la realizzazione di specifici progetti, programmi o singoli interventi in essi previsti, possono essere costituite équipes tecnico-operative quando a tal fine non sia necessaria una presenza in loco con carattere di continuità.

Le équipes tecnico-operative sono costituite con deliberazione del comitato esecutivo, in attuazione dei programmi o progetti approvati dal consiglio di amministrazione, dipendono dalla direzione dell'ente ed esercitano i compiti stabiliti nel provvedimento che le costituisce.

Art. 12.

Lavoro di gruppo

Nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi e gli uffici adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli dipendenti.

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Art. 13.

Gruppi di lavoro

Per la realizzazione di progetti di intervento e di studio che richiedono la competenza e la professionalità di diverse strutture organizzative, possono essere costituiti gruppi di lavoro finalizzati a carattere temporaneo.

I gruppi di lavoro sono costituiti e posti alle dipendenze della direzione.

Art. 14.

Conferenze di organizzazione

Le conferenze di organizzazione rappresentano la forma istituzionale attraverso la quale si sostanzia la partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti dell'ente all'organizzazione del lavoro.

Le conferenze di organizzazione costituiscono il tramite attraverso il quale l'amministrazione dell'E.R.S.A. fornisce la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi di direzione politica, l'attività delle singole strutture organizzative e lo apporto di ciascun dipendente.

Le conferenze di organizzazione esaminano, nell'ambito della loro attività consultiva, la funzionalità delle strutture, delle procedure, delle interrelazioni fra le diverse strutture, dell'organizzazione interna del lavoro in rapporto agli obiettivi assegnati all'unità organizzativa e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti della opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.

Le conferenze si svolgono in orario di lavoro ed i dipendenti dell'E.R.S.A. sono tenuti a parteciparvi. La partecipazione avviene in condizioni di parità e indipendentemente dalle qualifiche funzionali e dalle posizioni di lavoro ricoperte.

Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle conferenze di organizzazione al solo scopo di ottenere elementi conoscitivi di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare, nelle opportune sedi, la professionalità dei collaboratori e, in linea più generale, i diritti loro riconosciuti.

Il consiglio dell'E.R.S.A., su proposta che il comitato esecutivo formula sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce con propria deliberazione livelli organizzativi ai quali possono essere tenute le conferenze di organizzazione, i modi della loro convocazione, la loro frequenza e le modalità secondo le quali le conferenze possono avanzare suggerimenti e proposte.

Art. 15.

Coordinamento dei servizi

Il coordinamento dell'attività fra i vari servizi viene svolto dal direttore in base ai compiti che gli sono attribuiti dall'art. 22 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.

Art. 16.

Responsabili di servizio - Attribuzioni

I responsabili di servizio predispongono il piano di lavoro del servizio, articolato per uffici o per gruppi di lavoro, in conformità ai programmi definiti dagli organi dell'ente.

Verificano altresì lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e adottano le opportune disposizioni per la più funzionale organizzazione ed il miglior impiego del personale assegnato.

I responsabili dei servizi rispondono della mancata segnalazione alla direzione di prestazioni insufficienti rese da dipendenti assegnati al servizio stesso. Della segnalazione viene data comunicazione all'interessato.

I responsabili dei servizi rispondono della loro attività al direttore ed agli organi dell'ente.

Art. 17.

Responsabili d'ufficio - Attribuzioni

I responsabili degli uffici impostano l'attività dell'ufficio, cui sono assegnati, in coerenza con i piani di lavoro del servizio, indirizzano l'attività degli addetti e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione del lavoro. Curano la corretta ripartizione del lavoro individuale e individuano le questioni che richiedono una trattazione collegiale.

I responsabili degli uffici rispondono delle rispettive attribuzioni al responsabile del servizio cui appartengono.

Art. 18.

Responsabile di servizio - Nomina
Responsabile d'ufficio - Nomina

L'incarico di responsabile di servizio può essere attribuito ai dipendenti che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono al VII livello retributivo.

La nomina dei responsabili di servizio viene effettuata con deliberazione del consiglio di amministrazione ed ha durata triennale rinnovabile.

L'incarico di responsabile di ufficio può essere attribuito ai dipendenti che rivestono una delle qualifiche funzionali che appartengono ai livelli retributivi VI e VII.

La nomina dei responsabili di ufficio viene effettuata con deliberazione del comitato esecutivo ed ha durata triennale rinnovabile.

Art. 19.

Incarico di coordinatore

Ai responsabili dei servizi dell'ente viene attribuito l'incarico di coordinatore.

Tale incarico comporta l'esercizio di attività di raccordo, compatibilizzazione, controllo e verifica fra i programmi generali dell'ente e la loro realizzazione da parte dei diversi servizi. Essa si esercita anche collegialmente nei gruppi di coordinamento e in periodiche conferenze dei coordinatori.

L'incarico di coordinatore è attribuito per lo stesso periodo per il quale viene attribuito l'incarico di responsabile del servizio e, per la durata, viene corrisposta una indennità pari al 25% della retribuzione base del VII livello retributivo.

Il consiglio di amministrazione può conferire l'incarico di cui al presente articolo anche per il coordinamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza specificamente previsti dai programmi dell'ente.

L'incarico può essere conferito soltanto a collaboratori appartenenti a qualifiche del VII livello retributivo in possesso delle qualificazioni professionali necessarie per la nomina a responsabile di servizio.

La durata dell'incarico corrisponde al tempo assegnato al gruppo di lavoro per l'esecuzione del progetto e non può, in ogni caso, eccedere i tre anni.

Il numero degli incarichi di coordinamento complessivamente attribuibili non può eccedere un quarto del numero dei posti assegnati al VII livello retributivo.

Art. 20.

Criteri per la nomina dei responsabili di servizio e di ufficio

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri per la nomina dei responsabili di servizio e di ufficio. La deliberazione del consiglio di amministrazione è soggetta all'approvazione del consiglio regionale.

Titolo II

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 21.

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Al personale dell'E.R.S.A. è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale, in base alle leggi regionali in materia.

I provvedimenti amministrativi per l'applicazione della normativa regionale sopraindicata sono adottati dal consiglio di amministrazione e approvati dal consiglio regionale.

Art. 22.

Trattamento previdenziale e assicurativo

Il personale dell'ente è iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, fatto salva, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico.

Per l'assistenza malattie, il personale dell'E.R.S.A. viene iscritto all'ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 23.

Livelli retributivi - Qualifiche funzionali - Ruolo unico del personale

Il personale dell'E.R.S.A. è inquadrato in un ruolo unico articolato in livelli retributivi, suddivisi in qualifiche funzionali.

Nell'allegato 4 alla presente legge sono fissati:

Tabella *A*: numero dei livelli retributivi e declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese in ognuno di essi;

Tabella *B*: qualifiche funzionali comprese in ciascun livello funzionale retributivo, corredate dal relativo profilo professionale;

Tabella *C*: numero dei posti per ciascuna qualifica funzionale;

Tabella *D*: numero dei posti per ciascun livello retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico;

Tabella *E*: formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale;

Tabella *F*: omogeneità professionale delle qualifiche funzionali comprese in uno stesso livello.

Art. 24.

Variazioni al ruolo unico del personale

Alla variazione del numero complessivo dei posti del ruolo unico e del numero dei posti di ciascun livello retributivo, si provvede con legge regionale. Il provvedimento legislativo deve prevedere le conseguenti modifiche del numero dei posti assegnati alle singole qualifiche funzionali o alle qualifiche funzionali stesse.

Alla variazione del numero dei posti attribuiti alle qualifiche funzionali comprese nello stesso livello retributivo, si provvede con deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, quando la variazione non comporta modifica del numero complessivo di posti del ruolo unico e dei posti assegnati ai singoli livelli retributivi.

Il provvedimento consiliare stabilisce altresì l'eventuale passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali ridotte o soppresse ad altre qualifiche professionalmente omogenee, o ad altre qualifiche per le quali i collaboratori interessati siano in possesso dei titoli professionali specifici nonché le eventuali modalità della loro riqualificazione.

Art. 25.

Trattamento di fine servizio

Quale trattamento di fine servizio spetta al personale dell'ente un'indennità di anzianità calcolata all'atto della cessazione del servizio in base alla normativa con la quale l'INADEL determina l'ammontare del premio di fine servizio.

L'accantonamento dei contributi dovuti dall'ente e dei contributi dovuti dal personale viene effettuato presso l'ente stesso il quale provvede a liquidare direttamente al personale la predetta indennità di anzianità.

Titolo III

NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEL DISCIOLTO ENTE DELTA PADANO NEI LIVELLI RETRIBUTIVI

Art. 26.

Inquadramento nei livelli retributivi

Al personale proveniente dal disciolto Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, e assegnato alla gestione regionale Emilia-Romagna dal commissario straordinario, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976 n. 386, viene riconosciuto dal 23 gennaio 1977 il trattamento economico vigente per il personale dipendente dalla Regione e dal 1° giugno 1977 il trattamento giuridico vigente per lo stesso personale.

L'inquadramento nei livelli retributivi sarà effettuato secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.

Con le medesime modalità viene inquadrato il personale assunto dall'E.R.S.A. prima del 30 settembre 1978, con decorrenza dalla data di assunzione.

Il personale assunto o comandato posteriormente al 30 settembre 1978 viene inquadrato in base alla normativa di cui al successivo art. 32, con esclusione pertanto della normativa precedente e di quella transitoria fissata per il personale in servizio anteriormente al 1° ottobre 1978.

Il personale proveniente da altri enti di sviluppo e comandato presso l'Ente Delta Padano, e tutt'ora in servizio in posizione di comando presso l'E.R.S.A., può, a domanda, essere inquadrato unitamente al personale di cui al precedente comma, con le medesime modalità e alle stesse condizioni ivi fissate, valutando l'anzianità maturata nell'ente di provenienza.

Art. 27.

Criteri di inquadramento nei livelli retributivi

L'inquadramento di cui all'articolo che precede avviene in base ai criteri seguenti:

a) l'inquadramento si effettua in base alla qualifica e all'anzianità possedute alla data del 1° aprile 1972;

b) l'equiparazione fra qualifiche e livelli è così stabilita:

livello I - per memoria;

livello II - qualifiche: commessi, commessi capo; operai comuni e qualificati;

livello III - qualifiche: operai specializzati, autisti, capi operai; coadiutori;

livello IV - qualifiche: coadiutori principali, coadiutori superiori; segretari;

livello V - qualifiche: segretari principali, segretari capo; consiglieri; direttori di sezione con anzianità nella carriera non superiore a tre anni e sei mesi se di ruolo tecnico o di quattro anni e sei mesi se di ruolo amministrativo;

livello VI - qualifiche: direttori di sezione con anzianità nella carriera superiore a tre anni e sei mesi se di ruolo tecnico o di quattro anni e sei mesi se di ruolo amministrativo;

livello VII - qualifiche: direttori di sezione con anzianità nella carriera superiore a nove anni e sei mesi; direttori di divisione; qualifiche superiori;

c) il personale il cui stato giuridico abbia subito variazioni in data successiva al 1° aprile 1972 viene inquadrato, limitatamente alle qualifiche sotto indicate, come segue:

livello IV - qualifiche: coadiutori principali in possesso della qualifica al 1° gennaio 1974;

livello V - qualifiche: segretari principali in possesso della qualifica al 1° gennaio 1974; direttori di sezione in possesso della qualifica da data successiva;

livello VI - qualifiche: direttori di sezione in possesso della qualifica al 1° gennaio 1974;

d) il personale assunto posteriormente al 1° aprile 1972 viene inquadrato in base alla tabella di equiparazione di cui alla lettera *b*), con riferimento alla data di assunzione;

e) ai fini economici, l'anzianità di servizio prestato nella carriera di appartenenza alla data del 23 gennaio 1977 è riconosciuta integralmente; quella del servizio prestato in carriere inferiori è riconosciuta nella misura dell'80%;

f) sulla base dell'inquadramento così effettuato, viene calcolato il trattamento retributivo alla data del 23 gennaio 1977; qualora tale nuovo trattamento risulti inferiore al trattamento retributivo in effetti percepito in base alla normativa allora vigente, la differenza viene riconosciuta a titolo di assegno *ad personam*.

Per il personale operaio precedentemente regolamentato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei consorzi di bonifica, le eventuali ulteriori differenze che siano derivate, posteriormente alla data del 23 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a motivo dell'ordinaria dinamica della normativa allora applicata, vengono egualmente riconosciute a titolo di assegno *ad personam*.

Art. 28.

Concorsi interni, per titoli ed esami, o per soli titoli per il passaggio al livello retributivo superiore

Al fine di considerare il servizio reso dal personale posteriormente alle date di riferimento per l'inquadramento di cui al precedente art. 27, con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, verranno banditi concorsi interni, per titoli ed esami, o per soli titoli per l'accesso ai livelli III, IV, V e VI nel limite, complessivamente, del 10% della dotazione d'organico, a mezzo di concorso, per titoli ed esami, e del 5% della predetta dotazione, a mezzo di concorso per soli titoli.

Ai predetti concorsi può partecipare il personale inquadrato nei livelli inferiori.

Per il personale che abbia superato i concorsi banditi dall'Ente Delta Padano per i passaggi di carriera ai sensi degli articoli 16, 21, 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il concorso è per soli titoli.

Per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, di cui al presente articolo, è richiesto il possesso dei titoli culturali e professionali fissati dalla tabella E di cui al precedente art. 23 per le diverse qualifiche funzionali.

Ove sia richiesta un'esperienza in posizione di lavoro immediatamente propedeutica, si considera come tale il servizio prestato nella qualifica equiparabile al livello immediatamente inferiore.

Il livello conseguito con i concorsi di cui al presente articolo, viene attribuito con decorrenza 1° settembre 1978.

Art. 29.

Concorsi interni per soli titoli per il passaggio al IV e al V livello funzionale

Con delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, potranno altresì essere banditi concorsi interni, per soli titoli, per il passaggio dal III al IV livello e dal IV al V livello, nel limite complessivo del 30% delle dotazioni di organico per i livelli di provenienza.

Possono partecipare al concorso per il IV livello i collaboratori che alla data del 1° aprile 1972 possedevano la qualifica di coadiutore o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data del 1° luglio 1972 di durata non inferiore a sei anni e 3 mesi nella carriera esecutiva.

Possono partecipare al concorso per il V livello i collaboratori che alla data del 1° aprile 1972 possedevano la qualifica di segretario o qualifiche equiparate, avendo reso un servizio effettivo alla data del 1° luglio 1972, di durata non inferiore a quattro anni e tre mesi nella carriera di concetto.

Il livello conseguito con i concorsi di cui al precedente articolo viene attribuito con decorrenza 1° settembre 1978.

Art. 30.

Modalità per l'espletamento dei concorsi

Con gli stessi provvedimenti con cui vengono banditi i concorsi interni di cui ai precedenti articoli 28 e 29, vengono stabilite, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, le modalità per effettuare i concorsi ed in particolare quelle attinenti all'ammissione ai concorsi stessi, alla determinazione e alla valutazione dei titoli.

Art. 31.

Indennità di anzianità maturata prima dell'entrata in vigore della presente legge

Il personale ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'indennità di anzianità maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, che sarà calcolata, con riferimento allo stipendio spettante a quella data, applicando la normativa di cui al regolamento organico vigente presso il risciolto Ente Delta Padano e di cui ai contratti collettivi per il personale operaio regolamentato dai medesimi.

Ove tale facoltà non venga esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, viene calcolata per tutto il periodo del servizio prestato in base alla normativa vigente per determinare l'ammontare del premio di fine servizio liquidato dall'INADEL.

Titolo IV

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEL RUOLO UNICO DELL'E.R.S.A.

Art. 32.

Normativa da applicare al rapporto di lavoro del personale nei livelli retributivi

Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 26, viene applicata integralmente, con decorrenza 1° ottobre 1978, la normativa di cui alla legge regionale n. 34 in data 22 ottobre 1979, per quanto riguarda lo stato giuridico, il trattamento economico e le modalità di inquadramento.

Nell'allegato n. 5 sono stabilite le corrispondenze fra i livelli funzionali retributivi di cui all'art. 27 e quelli istituiti dal presente articolo in applicazione alla richiamata legge regionale n. 34/1979.

Nell'allegato n. 6 sono definite le seguenti tabelle che, con effetto dal 1° ottobre 1978 sostituiscono le corrispondenti tabelle di cui all'allegato 4 della presente legge:

Tabella *A* - Declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nel livello funzionale retributivo;

Tabella *B* - Definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali;

Tabella *C* - Numero dei posti per qualifica funzionale;

Tabella *D* - Numero dei posti per ciascun livello funzionale retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale;

Tabella *E* - Formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale;

Tabella *F* - Mobilità orizzontale tra qualifiche professionalmente omogenee.

I provvedimenti amministrativi di attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono assunti dagli organi dell'E.R.S.A. secondo le competenze stabilite dalla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.

Art. 33.

Inquadramento nel ruolo unico del personale E.R.S.A.

Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 26 che precede e che sia alle dipendenze dell'E.R.S.A. alla data dei provvedimenti amministrativi applicativi della presente norma, viene inquadrato, a domanda, nel ruolo unico di cui alle tabelle *C* e *D* dell'art. 23, in base alla normativa adottata, sentite le organizzazioni sindacali, dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A. e approvata dal consiglio regionale, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) articolazione dei posti d'organico per sedi di lavoro;

b) corrispondenza fra il livello posseduto e posto di organico per il quale si concorre;

c) corrispondenza fra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;

d) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali del livello posseduto ai sensi del precedente art. 27, sempreché ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari degli altri livelli;

e) formulazione di graduatorie, ove il numero delle domande per le singole qualifiche funzionali, distintamente sede per sede, superi il numero dei posti relativi calcolati secondo *il disposto di cui al precedente punto d), tenendo conto:*

1) dell'anzianità di servizio, delle anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, delle anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore;

2) della residenza, delle condizioni familiari e personali;

f) assorbimento dei posti in soprannumero al verificarsi delle vacanze, secondo i tempi e le modalità che il consiglio di amministrazione dell'ente, sentite le organizzazioni sindacali, determinerà con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 34.

Inquadramento nel ruolo unico del personale regionale

In ordine al personale che non risulti utilmente collocato nelle graduatorie di cui al precedente **art. 33** per *l'inquadramento* nel ruolo unico dell'E.R.S.A. si provvederà, ai sensi del-

l'art. 7 della legge 30 aprile 1976 n. 386, all'inquadramento nel ruolo unico regionale o nei ruoli di altri enti regionali, nel rispetto dei livelli e della qualifica funzionale posseduti, ovvero, infine nei ruoli unici di cui all'art. 6, lettera *b*) della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 35.

Comandi di personale

L'E.R.S.A. può disporre o richiedere il comando di singole unità di personale presso e da enti pubblici con le modalità stabilite dallo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione dello Stato in ordine ai comandi.

Il personale in posizione di comando presso l'E.R.S.A. può essere inquadrato in ruolo soltanto a seguito di vincita di pubblico concorso. La presente disposizione non si applica per i comandi disposti in attuazione di leggi nazionali.

I collaboratori E.R.S.A. posti in posizione di comando presso altri enti conservano il proprio stato giuridico ed economico.

Ad essi spetta unicamente il trattamento economico in essere presso l'E.R.S.A.

Titolo V

NORME FINALI

Art. 36.

Soppressione del fondo cumulistico di previdenza costituito presso il disciolto Ente Delta Padano

Il fondo cumulistico di previdenza costituito dal disciolto Ente Delta Padano a favore del proprio personale, cessa dalla data di attribuzione del trattamento giuridico ed economico di cui alla presente legge.

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A., da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, si provvede a liquidare al personale le competenze maturate.

Art. 37.

Approvazione degli allegati

Sono approvati i seguenti allegati:

allegato 1 - Compiti dei servizi operativi;
allegato 2 - Compiti dei servizi funzionali;
allegato 3 - Compiti delle segreterie;
allegato 4 - Tabelle relative, fino al 30 settembre 1978:

a) ai livelli retributivi;

b) alle qualifiche funzionali;

c) e *d*) ai posti per ciascuna qualifica e livello;

e) alla formazione culturale e professionale richiesta per ciascuna qualifica funzionale;

f) alla omogeneità professionale delle qualifiche funzionali;

allegato 5 - Tabella di corrispondenza fra i livelli funzionali retributivi stabiliti dall'art. 27 e quelli istituiti dall'art. 32;

allegato 6 - Tabelle relative, dal 1° ottobre 1978:

a) declaratoria delle caratteristiche generali comuni alle posizioni di lavoro comprese nei livelli funzionali retributivi;

b) definizione delle qualifiche funzionali e loro profili professionali;

c) numero dei posti per qualifica funzionale;

d) numero dei posti per ciascun livello funzionale retributivo e numero complessivo dei posti del ruolo unico;

e) formazione culturale e professionale per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale;

f) mobilità orizzontale fra qualifiche professionalmente omogenee.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 maggio 1980

TURCI

(*Omissis*).

(4853)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. **26.**

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 63.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, secondo comma, della legge regionale 9 novembre 1974, n. 63, è modificato come segue:

« E' inoltre corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è compiuto con mezzi pubblici o, qualora sussistano fondati motivi per l'uso del mezzo privato, il compenso chilometrico nella stessa misura e secondo gli stessi criteri di computo valevoli per gli impiegati regionali ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 7 *febbraio* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *marzo* 1980, *prot.* 22602/3150).

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. **27.**

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fino all'approvazione del piano di riassetto globale del territorio previsto dal precedente art. 2, nei comuni non dotati di strumento urbanistico generale possono essere rilasciate, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 49, lettera *d*), della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, concessioni edilizie per la ricostruzione o per il ripristino di abitazioni ed opere di cui ai precedenti articoli 2, lettera *b*), e 3, in relazione alle quali siano stati accordati i contributi previsti dalla presente legge.

Tali concessioni sono in ogni caso subordinate al parere favorevole del servizio beni ambientali della giunta regionale ».

Art. 2.

Per il completamento delle opere di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59: « Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepò Pavese » è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 10.000 milioni, così articolati:

a) contributo all'amministrazione provinciale di Pavia lire 3.200 milioni;

b) contributo alla comunità montana dell'Oltrepò Pavese lire 1.000 milioni;

c) contributi ai comuni singoli appartenenti alla comunità montana Oltrepò Pavese lire 1.000 milioni;

d) contributi ai comuni non appartenenti alla comunità montana Oltrepò Pavese lire 1.500 milioni;

e) interventi diretti per l'edilizia abitativa lire 1.000 milioni;

f) interventi diretti per la sistemazione di opere idrauliche lire 500 milioni;

g) interventi diretti per la sistemazione di infrastrutture agricole lire 800 milioni;

h) fondo per la concessione di indennizzi per mancati redditi lire 500 milioni;

i) fondo di riserva lire 500 milioni.

Il presidente della giunta con proprio decreto, e previo parere della commissione speciale di cui all'art. 7 della sopracitata legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, può apportare eventuali variazioni alle destinazioni di spesa di cui al comma precedente.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa di lire 10.000 milioni si provvede mediante impiego del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dalla presente legge la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.4.5.4.4.710 «Spese per l'esecuzione degli interventi urgenti di prevenzione e ripristino dei danni derivanti da eventi calamitosi nel territorio dell'Oltrepò Pavese», già iscritto per memoria nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, è incrementata di lire 10.000 milioni e la relativa dotazione finanziaria di cassa, già determinata in lire 4.600 milioni, è incrementata di lire 5.400 milioni.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese connesse al funzionamento dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 500 milioni.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente primo comma si provvede mediante impiego di pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Nella parte prima dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'sercizio finanziario 1980, ambito 1, sono istituiti:

il settore 1.1.7. «Progetti speciali»;

la finalità 1.1.7.1. «Attuazione dei progetti speciali»;

l'attività 1.1.7.1.2. «Oltrepò Pavese»;

il cap. 1.1.7.1.2. 1054 «Spese connesse al funzionamento dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 59» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1980, prot.* 21302/3134).

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. **28.**

Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'individuazione dei soggetti incaricati alla realizzazione nell'ambito del progetto biennale 1980-81 degli interventi di edilizia agevolata convenzionata ai sensi dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente e sentita la consulta regionale per la casa e gli organismi comprensoriali, provvede:

a) a individuare le aree di interesse comprensoriale e intercomprensoriale;

b) a specificare la categoria dei soggetti operatori cui si intende affidare ciascun intervento;

c) a stabilire i contenuti, le modalità e le scadenze dei bandi di concorso per l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata distintamente per nuovi interventi e per interventi di recupero.

Art. 2.

Bandi regionali di concorso per interventi di recupero edilizio

1. Per la scelta dei soggetti attuatori da ammettere al finanziamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede ad emettere bandi di concorso differenziati per categoria di operatori con i criteri di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Bandi regionali di concorso per nuove abitazioni

1. Per la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi, e per le imprese di costruzione e loro consorzi, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani di localizzazione delle aree di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *a*), provvede ad emettere appositi bandi di concorso differenziati per categorie di operatori.

2. I bandi di concorso indicano:

a) la localizzazione per ambito comunale e l'ammontare del finanziamento complessivo, nonché i tempi massimi di realizzazione di ogni intervento;

b) i requisiti degli operatori;

c) la documentazione richiesta;

d) i criteri di selezione degli operatori di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6;

e) i termini e le modalità per la partecipazione al bando di concorso;

f) condizioni per la realizzazione dell'intervento.

3. Il bando di concorso deve contenere l'indicazione di cui al punto 3) e all'ultimo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I bandi di concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

5. La selezione dei soggetti attuatori è effettuata dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare, mediante la formazione di graduatoria, comprensiva anche di graduatoria di riserva, riferite ad ogni intervento indicato nel bando.

6. Per la determinazione dei punteggi da attribuire ai criteri di selezione la giunta regionale si avvale di una commissione di esperti, garantendovi anche una rappresentanza della produ-

zione e dell'utenza, presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale è nominata dalla giunta regionale stessa, sentita la competente commissione consiliare.

7. A parità di graduatoria la giunta regionale provvede all'attuazione di quanto previsto dall'art. 25, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Bandi regionali di concorso per programmi di intervento intercomprensoriale e per programmi integrati

1. Per i programmi di intervento di livello intercomprensoriale, la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente e sentita la consulta regionale per l'edilizia residenziale pubblica, provvede ad emettere specifici bandi di concorso.

2. Nel caso di programmi integrati tra imprese di costruzione e cooperative edilizie e loro consorzi, il bando di concorso è diretto congiuntamente ad ambedue le categorie di soggetti, che vi partecipano presentando una proposta unitaria.

3. La selezione dei soggetti attuatori è effettuata dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, mediante le procedure di cui al precedente art. 3, penultimo ed ultimo comma, ed attraverso la formazione di graduatorie, ed è riferita ad ogni programma di intervento sulla base dei criteri stabiliti dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Criteri di selezione per le imprese di costruzione e loro consorzi

1. Ai fini della formazione delle graduatorie e relative ai bandi di concorso per la scelta delle imprese di costruzione e loro consorzi, si terrà conto dei seguenti elementi:

a) organizzazione ed accelerazione dei tempi di costruzione;

b) grado di fattibilità della proposta;

c) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi non agevolati da convenzionare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e a vendere gli alloggi previsti da tale programma o parte di essi al comune o ad altri enti pubblici o privati, che destinino alla locazione le abitazioni così acquisite;

d) previsione di tipologie che consentano minor rapporto tra superficie non residenziale e superficie utile di cui all'art. 7 del D.M. LL.PP. in data 21 dicembre 1978, n. 822 e maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile;

e) fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni e consistenza delle maestranze;

f) presentazione dei programmi di intervento coordinati tra imprese di costruzione tra di loro associate e tra imprese e cooperative edilizie;

g) iscrizione nel repertorio dei progetti regionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1978, n. 2/16295 e successive integrazioni;

h) disponibilità a riservare quote degli alloggi da costruirsi a coloro che essendo assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fruiscano di reddito annuo complessivo per il nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente, tale da determinare ai sensi dell'art. 17/*D* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la revoca della assegnazione, ma con l'esplicito impegno a lasciar libero l'alloggio.

2. Gli elementi di cui al precedente comma saranno valutati secondo specifici punteggi determinati dalla commissione di cui all'art. 3, sesto comma.

Art. 6.

Criteri per la selezione delle cooperative edilizie e loro consorzi

1. Ai fini della formazione della graduatoria relativa ai bandi di concorso per la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi si terrà conto dei seguenti elementi:

a) presenza fra i soci prenotatari degli alloggi da costruirsi di coloro che essendo assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fruiscano di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, determinato ai sensi della normativa vigente, tale da determinare ai sensi dell'art. 17/*D* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, numero 1035, la revoca dell'assegnazione, ma con l'esplicito impegno a lasciar libero l'alloggio;

b) grado di organizzazione regionale o nazionale delle cooperative e/o attività pregressa svolta dalla cooperativa mediante la realizzazione di interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo pubblico o di autofinanziamento;

c) partecipazione agli avvisi di concorso emessi per il primo progetto biennale 1978-1979 previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per la quale sia stata riconosciuta idonea la documentazione presentata;

d) previsione di tipologie che consentano un minor rapporto tra superficie non residenziale e superficie utile di cui all'art. 7 del D.M. LL.PP. in data 21 dicembre 1978, n. 822, e maggior numero di alloggi realizzabili;

e) grado di fattibilità della proposta;

f) accelerazione di tempi di realizzazione;

g) realizzazione di alloggi da cedere in locazione e/o a proprietà indivisa;

h) percentuale dei soci che risiedono o lavorino nell'ambito territoriale definito dal bando;

i) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi con finanziamenti propri, da convenzionare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

l) presentazione di programmi unitari di intervento tra cooperative edilizie allo scopo di razionalizzare l'uso delle risorse e le tecnologie produttive al fine di consentire una riduzione del costo di produzione e di gestione.

2. Gli elementi di cui al precedente comma, saranno valutati secondo specifici punteggi determinati dalla commissione di cui al precedente art. 3, sesto comma.

Art. 7.

Criteri di selezione per interventi di recupero

1. I criteri di selezione per la scelta dei soggetti (imprese, cooperative, proprietari privati) cui assegnare i finanziamenti per interventi di recupero edilizio sono:

a) proposta di interventi integrati con altre categorie di soggetti pubblici, nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di ristrutturazione urbanistica;

b) proposta di interventi unitari tra privati riuniti in cooperative o consorzi;

c) grado di fattibilità degli interventi;

d) classe di reddito dei privati proprietari che abitano nel proprio alloggio da recuperare;

e) tipo di intervento proposto assegnando la priorità agli interventi di recupero che più incidono ai fini di una riqualificazione del tessuto urbano, con particolare riferimento ai centri storici e/o agli strumenti urbanistici attuativi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) interventi per i quali i proprietari, con atto d'obbligo unilaterale, si impegnano a mantenere nell'edificio ristrutturato i precedenti occupanti in locazione.

2. Gli elementi di cui al precedente comma saranno valutati secondo specifici punteggi determinati dalla commissione di cui al precedente art. 3, sesto comma.

Art 8.

Decadenza e sostituzione

1. La giunta regionale, nel periodo di tempo intercorrente tra la formazione della graduatoria di cui al precedente art. 3 e l'erogazione del contributo, dichiarata la decadenza del soggetto attuatore dai benefici di legge qualora sia accertata la non veridicità di uno o più elementi della documentazione presentata.

2. La giunta regionale provvede alla sostituzione dei soggetti beneficiari dei mutui, sia in caso di decadenza che di rinuncia, avvalendosi della graduatoria di riserva di cui al precedente art. 3, quinto comma.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1980 prot.* 21802/3136).

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 29.

Disposizioni in materia di delega ai consorzi di bacino in attuazione della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, sono delegate, per tutto il territorio di ciascun bacino, oltre che ai consorzi di bacino di trasporto costituiti a norma delle disposizioni della predetta legge, anche a consorzi costituiti, all'interno di ciascun bacino di trasporto, tra enti indicati all'art 9 della legge medesima, purché i comuni consorziati siano rappresentativi di almeno l'ottanta per cento del territorio e della popolazione, calcolata sulla base dell'ultimo censimento, dell'intero bacino.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *marzo* 1980, *prot.* 21501/3137).

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 30.

Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Lombardia al fine di favorire, programmare, coordinare ed agevolare le attività tese alla individuazione e conservazione dei valori-storico-artistico ambientali e socio-economici dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici, nonché al recupero ed al risanamento del patrimonio edilizio esistente:

a) promuovere l'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici definendone gli elementi metodologici ed i criteri per l'organizzazione e l'utilizzazione;

b) concede contributi agli organismi comprensoriali per l'attuazione delle fasi operative dell'inventario;

c) concede contributi ai comuni per la formazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organismi comprensoriali sono esercitate dalle comunità montane e dai consorzi comprensoriali nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Art 2.

1. Per l'organizzazione delle fasi attuative dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici; la giunta regionale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la commissione consiliare competente, il programma di attività contenente gli elementi metodologici, le fasi e le procedure per l'organizzazione dell'inventario stesso nonché i criteri per la sua utilizzazione ai fini della programmazione regionale e comprensoriale e della predisposizione dei piani attuativi di cui al successivo art. 4.

2. A tal fine la Regione:

a) si avvale, per l'impostazione e l'organizzazione dell'inventario e per la definizione dei criteri di utilizzazione, di un gruppo di non oltre sette esperti nominati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;

b) promuovere le indagini catastali necessarie come supporto di base all'inventario da effettuarsi anche mediante convenzioni con enti pubblici ed associazioni specializzate.

Art. 3.

1. L'attuazione delle fasi operative dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici è affidata agli organismi comprensoriali ai quali la Regione assegna contributi in conto capitale, il cui riparto tra gli stessi è determinato secondo i seguenti parametri:

cinquanta per centro sulla base del numero dei comuni compresi nell'ambito comprensoriale;

cinquanta per cento in parti uguali fra gli organismi comprensoriali.

2. La Regione assegna altresì agli organismi comprensoriali il personale temporaneamente assunto in esecuzione dei programmi regionali predisposti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sarà disposta dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'organismo comprensoriale del programma operativo per l'attuazione dell'inventario.

4. Per l'attuazione delle fasi operative dell'inventario di cui al precedente primo comma, la giunta regionale dispone, nei limiti dell'importo delle somme attribuite a ciascun organismo, distinte aperture di credito a favore dei presidenti di ciascun organismo comprensoriale.

5. I presidenti degli organismi comprensoriali sono delegati alla spesa e dispongono l'erogazione dei fondi su conforme provvedimento di liquidazione del consiglio direttivo.

6. Ai delegati alla spesa si applicano le norme stabilite dall'art. 69 della legge regionale 21 marzo 1978, n. 34, nonché le procedure della gestione contabile stabilite dalla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57.

Art. 4.

1. Al fine di promuovere il risanamento del patrimonio edilizio esistente la Regione concede contributi ai comuni per la formazione, nell'ambito delle zone di recupero di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di piani attuativi di iniziativa pubblica ai sensi della legge regionale 3 novembre 1978, n. 63.

Art. 5.

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 4 la giunta regionale predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il riparto dei fondi disponibili fra gli organismi comprensoriali utilizzando i seguenti parametri:

quaranta per cento sulla base del numero dei comuni compresi nell'ambito comprensoriale;

trenta per cento sulla base della popolazione;

trenta per cento in parti uguali fra gli organismi comprensoriali.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente la giunta regionale determina i criteri per l'ulteriore riparto dei contributi tra i comuni da parte degli organismi comprensoriali.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei contributi ciascun organismo comprensoriale provvede a ripartirli fra i comuni facenti parte del proprio ambito territoriale.

La relativa deliberazione viene trasmessa alla Regione entro dieci giorni dalla sua approvazione.

4. Qualora l'organismo comprensoriale non provveda al riparto tra i comuni entro il termine di cui al precedente secondo comma, la giunta regionale delibera il riparto stesso entro i successivi sessanta giorni sulla base delle domande di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente art. 4, i comuni interessati debbono inoltrare domanda agli organismi comprensoriali entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La relativa deliberazione comunale dovrà essere corredata da una relazione che illustri gli obiettivi ed i criteri dello strumento di risanamento, nonchè il preventivo dettagliato delle spese previste per la sua perdisposizione.

Art. 7.

1. I contributi in capitale di cui al precedente art. 4 sono concessi fino a copertura totale della spesa prevista.

2. La giunta regionale eroga i contributi ai comuni secondo le seguenti modalità:

cinquanta per cento dopo il ricevimento della deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione;

cinquanta per cento dopo il ricevimento della deliberazione di adozione dello strumento urbanistico finanziato.

3. La mancata approvazione della delibera di affidamento dell'inearico di progettazione o di adozione dello strumento urbanistico nei termini previsti, comporta, nel primo caso, la decadenza del diritto al contributo e, nel secondo caso, la riduzione del contributo al cinquanta per cento.

4. I fondi resi disponibili ai sensi del precedente terzo comma sono ripartiti fra i comuni del comprensorio con le modalità e le procedure dei commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 5.

Art. 8.

1. Gli enti beneficiari dei contributi assegnati dalla giunta regionale ai sensi delle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96, che non abbiano presentato la necessaria documentazione nei termini previsti ovvero abbiano predisposto strugge, chiedere la conferma del contributo stesso; i comuni beneficiari possono altresì richiedere, nello stesso termine, che il contributo già assegnato sia destinato alla predisposizione di altri strumenti urbanistici.

Art. 9.

1. A modifica delle procedure previste dalle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96, nonché dalle relative delibere di riparto dei fondi, la liquidazione del saldo dei contributi assegnati agli enti beneficiari avverrà con le seguenti modalità:

cinquanta per cento dopo l'approvazione della deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione;

cinquanta per cento dopo l'approvazione dello strumento urbanistico finanziato.

2. La mancata approvazione della deliberazione di affidamento dell'incarico di progettazione o della deliberazione di adozione dello strumento urbanistico oggetto del contributo ne comporta la decadenza per la parte non ancora erogata.

Art. 10.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1980-81 la spesa complessiva di lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1980, così ripartiti:

lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi in capitale per la realizzazione dell'inventario previsto dall'art. 2 della presente legge;

lire 1.000 milioni per la concessione di contributi in capitale previsti dall'art. 4 della presente legge.

2. Alla determinazione della spesa relativa ai singoli interventi di cui al precedente comma per l'anno 1981 si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. L'onere relativo alla spesa autorizzata ai sensi del precedente primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte 2ª «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.6.2.1. «Predisposizione strumenti urbanistici comprensoriali e locali», tabella relativa a «Previsione di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4. Al finanziamento dell'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante utilizzo di pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo», iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

5. Alle spese per l'esecuzione, da parte di enti pubblici ed associazioni specializzate, delle indagini catastali necessarie come supporto dell'inventario, nonché per il funzionamento del gruppo di esperti di cui al precedente art. 2, si provvede mediante utilizzo dei fondi stanziati al cap. 2.1.2.3.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale», iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 e successivi.

Art. 11.

1. In conseguenza di quanto disposto dal precedente art. 10, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo, *ambito* 4, *settore* 6, *obiettivo* 2, *progetto* 1, "Predisposizione strumenti urbanistici comprensoriali e locali"», sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.4.6.2.1.1008: «Contributi in capitale agli organismi comprensoriali per la realizzazione dell'inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e dei centri storici», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

cap. 2.4.6.2.1.1009: «Contributi in capitale a comuni per la formazione di piani attuativi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

Art. 12.

1. Sono abrogate le leggi regionali 4 settembre 1973, n. 39 e 20 giugno 1975, n. 96.

Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 marzo 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1980, prot.* 21302/3135).

(4906)

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. **31.**

Diritto allo studio - Norme di attuazione.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 12 del 21 marzo 1980)**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FUNZIONI DEI COMUNI E LORO ESERCIZIO

Art. 1.

Esercizio delle funzioni attribuite ai comuni

Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli

3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.

Art. 2.
Attuazione del diritto allo studio

Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.

I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente legge, secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 3.
Trasporti

I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.

Art. 4.
Mense

I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzate in modo da favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare.

Art. 5.
Scuole materne

Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti.

Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono dei servizi previsti dalla presente legge.

Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 647/1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 416/1974 per assicurare una gestione partecipata.

Art. 6.
Assistenza sociopsicopedagogica

Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza sociopsicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo con la programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsti dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro strumento, idoneo a superare l'emarginazione.

Art. 7.
Libri e materiale didattico

I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge.

I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione didattica e dell'innovazione metodologica nell'ambito della programmazione educativa di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 8.
Sostegno alla programmazione educativa e didattica

I comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica, di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo.

A tal fine, i comuni e i distretti scolastici, previa intesa con la Regione, possono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro disposizioni dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 9.
Convitti ed assegni di studio

La frequenza delle scuole superiori da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate che risiedono in località diverse della sede scolastica, viene agevolata mediante l'assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti, pensionati o altri analoghi istituti, ovvero mediante la concessione di assegni di studio individuali.

I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti per concorso; nel relativo bando devono essere specificati i requisiti soggettivi per l'ammissione.

I comuni sedi di convitti nazionali e di educandati femminili provvedono mediante concorso all'assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti nelle istituzioni medesime.

Art. 10.
Destinatari

Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli precedenti fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente.

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.

Art. 11.
Attribuzioni generali

La Regione:

a) promuove il coordinamento e l'integrazione a livello territoriale dei servizi attinenti al diritto allo studio con i servizi socio-sanitari, quelli dell'educazione permanente e le altre istituzioni culturali;

b) promuove ed effettua, anche mediante incontri di studio, convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

c) realizza un sistema informativo e statistico di settore che:

cura la formazione di sistemi informativi da parte degli enti locali;

assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati;

raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche;

assicura altresì la fruizione dei dati da parte degli organi collegiali di governo della scuola e delle autorità scolastiche;

d) assume, anche in collaborazione con i distretti scolastici, iniziative dirette a favorire la preparazione delle famiglie alla partecipazione negli organi collegiali della scuola, con particolare riguardo ai servizi inerenti al diritto allo studio e l'orientamento culturale degli adulti sui problemi educativi

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato adotta i provvedimenti relativi all'attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri organi regionali dallo statuto o dalle disposizioni della presente legge, ivi compresi quelli necessari per l'esercizio e la vigilanza sulle istituzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1972, n. 3.

La giunta regionale presenta al consiglio una relazione generale annuale sulla situazione del diritto allo studio.

Art. 12.

Interventi regionali complementari

Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei comuni singoli od associati, la Regione:

a) stipula a favore degli alunni e del personale scolastico i contratti di assicurazione di cui al successivo art. 13;

b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di necessità, per favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte di adulti e di lavoratori studenti;

c) realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto culturale, sociale e storico destinato agli utenti della scuola, con particolare riguardo agli elaborati frutto delle esperienze didattiche delle scuole lombarde, e può concedere contributi alle iniziative di cui al precedente art. 8, secondo comma.

Art. 13.

Assicurazioni

Le assicurazioni di cui al precedente art. 12, lettera *a*), coprono dai rischi da infortunio gli alunni, il personale dirigente, docente ed ausiliario delle scuole materne statali e non statali e delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori statali, parificate o autorizzate.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa o sportiva, promossa dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto da casa a scuola e viceversa con qualsiasi mezzo esso venga effettuato.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 14.

Piano regionale

Le norme di cui al presente ed al successivo articolo si applicano fino a quando non sarà diversamente disposto nell'ambito della normativa regionale di organizzazione istituzionale e territoriale dei servizi socio-sanitari e dei relativi progetti di intervento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta e in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il piano degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo.

Il piano indica gli obiettivi prioritari da realizzare; determina l'ammontare dei finanziamenti per ciascuna provincia per il successivo riparto tra i comuni, nonché i finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 12; le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi sociali e sanitari.

Nel piano regionale è indicato anche l'ammontare dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni nel corso dell'anno; il relativo riparto da effettuarsi direttamente a favore dei singoli comuni interessati, è deliberato dalla giunta regionale che ne informa la competente commissione consiliare.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare i piani suppletivi relativi all'anno scolastico in corso.

Le province, i comuni ed i distretti scolastici sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti per la formazione del piano di cui al presente articolo.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste dalla presente legge per un ammontare non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun comune nell'anno scolastico precedente.

Art. 15.

Delega alle province

Per delega della Regione, le province deliberano la ripartizione dei finanziamenti previsti dal piano tra i comuni del rispettivo territorio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del piano divenuto esecutivo, tenendo conto delle priorità e dei criteri previsti dal piano stesso, nonché degli obiettivi indicati dai consigli distrettuali e delle richieste dei comuni.

Copia della deliberazione della provincia è trasmessa alla giunta regionale, ai comuni, alle comunità montane, ai distretti scolastici e al provveditorato agli studi.

Le somme così assegnate ai singoli comuni sono ad essi erogate con decreto del presidente della giunta regionale; con deliberazione della giunta regionale è altresì erogata a ciascuna provincia, a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio della delega, una somma pari all'uno per cento dei finanziamenti complessivi assegnati ai rispettivi comuni.

Art. 16.

Programmazione dei comuni

I comuni singoli o associati deliberano, entro il mese di luglio, il piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio, coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni programmate e prioritarie dei distretti scolastici.

Ogni comune decide le modalità di realizzazione dei servizi e le modalità di coordinamento.

I comuni singoli o associati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia della relazione è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali, ai consigli scolastici provinciali ed ai provveditorati agli studi.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Finanziamento del piano del diritto allo studio

Il piano annuale di cui al precedente art. 14 è formulato in base alle previsioni finanziarie di cui ai successivi commi.

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina gli stanziamenti destinati ai comuni per l'anno finanziario, suddividendo su distinti appositi capitoli la quota a saldo relativa all'anno scolastico in corso e quella di acconto relativa all'anno scolastico successivo, determinando per quest'ultimo la spesa complessiva.

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina la spesa per le attribuzioni generali di cui al precedente art. 11, lettere *a*), *b*), *d*) ed al precedente art. 12 per gli interventi regionali complementari nonché per gli interventi straordinari di cui al quarto comma del precedente art. 14

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina altresì la spesa per il sistema informativo e di statistica scolastica regionale, di cui al precedente art. 11, lettera *c*).

Art. 18.

Norma finanziaria

Limitatamente all'anno 1980, la spesa per la quota a saldo ai comuni relativa all'anno scolastico 1979-80 è determinata in L. 14.225.959.000, e la spesa per la quota d'acconto ai comuni relativa all'anno scolastico 1980-81 è determinata in L. 4.033.506.000;

inoltre la spesa complessiva per il diritto allo studio spettante ai comuni per l'anno scolastico 1980-81 è determinata in L. 21.000.000.000.

Per l'esercizio da parte della giunta delle funzioni di cui al precedente art. 11, lettere *a*), *b*), *d*), al precedente art. 12 ed al quarto comma del precedente art. 14, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa in L. 4.410.535.000.

Al finanziamento per l'anno 1980 delle spese per la realizzazione e gestione del sistema informativo di cui al precedente art. 11, lettera *c*), si provvede mediante impiego della somma di L. 350.000.000 iscritta nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 al capitolo 1.2.5.1.2.427 ai sensi dell'art. 24 della legge di approvazione del bilancio.

In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte 1, ambito 2, settore 5, finalità 1, attività 1, sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 1.2.5.1.1.425, già determinata in L. 17.850.000.000 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980, è annullata;

la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.2.5.1.1.425 e ridotta di L. 16.648.416.000;

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 1.2.5.1.1.426, già determinata in L. 4.820.000.000 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980, è annullata e sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 1.2.5.1.1.1046 «Spese per le attribuzioni generali e per gli interventi complementari nonché per gli interventi straordinari in attuazione del diritto allo studio», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.410.535.000;

cap. 1.2.5.1.1.1047 «Attuazione del diritto allo studio, quota saldo ai comuni anno scolastico in corso», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 14.225.959.000;

cap. 1.2.5.1.1.1048 «Attuazione del diritto allo studio, acconto ai comuni anno scolastico successivo», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.033.506.000.

Al fine di garantire la copertura relativa alla variazione delle dotazioni finanziarie di cassa determinate dal comma precedente, la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» e ridotta di lire 6.021.584.000.

Il presidente della giunta, o l'assessore delegato, è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, l'attribuzione di eventuali impegni già assunti sui capitoli di spesa 1.2.5.1.1.425 e 1.2.5.1.1.426 in relazione alle variazioni di bilancio di cui al comma precedente.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici

E' a carico della Regione ogni passività, verificatasi entro la data del 30 giugno 1974, dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, purché i comuni trasmettano alla giunta regionale la relativa richiesta entro il 30 giugno 1980. Scaduto tale termine, gli eventuali oneri residui restano a carico dei comuni.

Al finanziamento degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante impiego delle somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio ai sensi della presente legge per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 20.

Abrogazioni

Gli interventi in atto all'entrata in vigore della presente legge e quelli relativi all'anno scolastico 1978-79, continueranno ad essere regolati dalle norme delle leggi regionali 9 settembre 1974, n. 59, 20 agosto 1976, n. 32, 25 agosto 1977, n. 42 e 29 gennaio 1979, n. 23 fino al 31 dicembre 1979.

Le leggi regionali 9 settembre 1974, n. 59, 20 agosto 1976, n. 32 e 25 agosto 1977, n. 42, sono abrogate dal 1° gennaio 1980.

A partire dall'anno scolastico 1979-80 gli interventi in materia di diritto allo studio sono regolati dalla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 marzo 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1980, prot. 21102/9132.

(5007)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801920)